

maniali comunali, io credetti opportuno d'invitare il Consiglio di Stato ad emettere il suo avviso, a Sezioni riunite, circa il dubbio insorto se fossero in determinati casi alienabili quelle terre.

In adunanza del 27 Agosto pp il Consiglio di Stato, Sezione dell'interno; ha principalmente considerato in proposito, che le terre demaniali comunali rientrano naturalmente nelle condizioni comuni a tutti i beni comunali, ove fosse assolutamente impossibile quotizzarle, e non fosse necessario riserbarle all'esercizio legittimo degli usi civici.

Ha però osservato che per guarentire quei beni al fine cui verranno destinati, sia necessario che venga riconosciuta preventivamente la loro alienabilità dall'Autorità Sovrana, coerentemente al sistema invalso presso il cessato Regno delle Due Sicilie; ed ha osservato, che per potersi riguardare un fondo demaniale comunale come assolutamente non suscettivo di essere quotizzato, debbono prima essere adempiti i provvidi temperamenti stabiliti con l'art. 64 delle Istruzioni approvate col DLgt. del 3 Luglio 1861.

Quindi ha emesso l'avviso:

Che le terre demaniali comunali delle Province Meridionali possano essere alienate mediante l'adempimento delle forme ed incumbenti prescritti dalla Legge comunale e provinciale del 20 Marzo 1865 e previo Decreto Reale col quale sia stata riconosciuta la loro alienabilità.

Che però prima di acconsentire a tali alienazioni importi di accertare che torni affatto impossibile la quotizzazione di esse terre, pur usando dei temperamenti stabiliti con l'art. 64 della Istruzioni annesse al Decreto delli 3 Luglio 1861; e che inoltre sia riconosciuto che quelle terre non sono necessarie per il legittimo esercizio di usi civici.

In adunanza generale del dì 28 Agosto 1869 il Consiglio di Stato ha adottato il suddetto avviso.

Questo Ministero concorda con l'avviso medesimo del Consiglio di Stato, ed io ne do comunicazione a VS per il relativo adempimento, nel caso che alcun Consiglio comunale deliberi la vendita di qualche fondo demaniale comunale.

14.2.41. Ministeriale 27 gennaio 1902
Parere degli Ispettori forestali nelle operazioni demaniali

Ai Signori Prefetti delle Province meridionali

Con le mie Circolari del 30 novembre e 2 dicembre 1901 significavo alla SV

che per tutte le operazioni relative a svincolo demaniale, a conciliazioni od a quotizzazioni deve richiedersi il parere dell'Ufficio di Ispezione forestale, nell'interesse della silvicoltura e per non turbare il regime normale delle acque, nonché per l'osservanza delle restrizioni e limitazioni contenute nella menzionata Circolare 30 novembre, relative ai terreni da quotizzare. E nel fascicolo n. 3 del Bollettino ufficiale di questo Ministero, in data 15 corrente si danno istruzioni ai signori ispettori forestali intorno al modo in cui debbono emettere il parere menzionato.

Avverto ora la SV che la richiesta di questo parere deve farsi, in via generale, prima di dar principio alle operazioni indicate, per guisa che ne costituisca l'atto preliminare. E ciò onde non avvenga quello che talvolta è accaduto, che cioè, non potendo le operazioni stesse sortire il fine al quale erano preordinate, per avviso contrario degli Uffici forestali, abbiano o a rimanere delusi nella loro aspettazione gl'interessi, o a ricevere insufficiente garanzia i fini che i predetti Uffici hanno il dovere di tutelare.

14.2.42. Ministeriale 15 luglio 1903

Perché un Comune possa ricorrere all'Autorità giudiziaria contro un'ordinanza occorre l'autorizzazione dell'Autorità tutoria

Ai Signori Prefetti delle Province meridionali

Il Consiglio di Stato, interpellato sul ricorso del Comune di Pescopagano al Governo del Re avverso la Giunta provinciale amministrativa, per diniego di autorizzazione a produrre appello contro un'ordinanza di scioglimento di promiscuità del Prefetto di Potenza regio Commissario ripartitore, ha espresso l'avviso che i Comuni, per poter ricorrere all'autorità giudiziaria contro le ordinanze del regio Commissario ripartitore, debbono ottenere la preventiva autorizzazione dell'autorità tutoria; ciò in forza del RD 23 ottobre 1809, art. 5 della circolare 12 dicembre 1816 ed in conformità alla disposizione dell'art. 69 delle Istruzioni 3 luglio 1861.

Ed il Ministero si è attenuto a questo parere, che comunica integralmente ai signori Prefetti, regi Commissari ripartitori, affinché serva di norma in casi simili.

Pertanto, allorché un Comune intenda ricorrere all'autorità giudiziaria contro un'ordinanza emessa dal regio Commissario ripartitore, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'autorità tutoria: la quale, seguendo la lettera e lo spirito delle citate disposizioni potrà accordarla nel solo caso in cui riconosca avere i Comuni sofferto una manifesta ingiustizia, ed essere la loro ragione evidente.

Ella avrà cura di far nota questa circolare agli uffici ed alle persone cui può interessare conoscerla; e si compiacerà accusarmene ricevuta.

14.2.43. Ministeriale 24 settembre 1905
Regolamenti per gli usi civici sui beni demaniali

Al Signor Prefetto di Messina

(Omissis)

L'ingerenza del Prefetto R. Commissario ripartitore si estende senza dubbio alla tutela dei diritti civici sui demani comunali; e di conseguenza i regolamenti per l'esercizio dei diritti medesimi, deliberati dai Consigli Comunali, prima di essere approvati dalla GPA debbono essere esaminati dalla Prefettura e dagli Uffici forestali; e non divengono esecutivi se non dopo essere stati trasmessi al Ministero per le eventuali osservazioni e dopo essere stati omologati con ordinanza del Prefetto in qualità di R. Commissario ripartitore.

14.2.44. Ministeriale 23 gennaio 1906
Vigilanza per l'esercizio degli usi civici nei boschi demaniali

Ai Signori Prefetti delle Province meridionali e della Sicilia

Le norme recentemente emanate da questo Ministero in materia di demani comunali sono dirette ad assicurare alle popolazioni, e segnatamente alle classi meno abbienti, un largo esercizio degli usi civici sulle terre che costituiscono il patrimonio comune dei diseredati.

Affinché tali norme avessero immediata e pratica applicazione, rispetto ai boschi demaniali comunali, è stato consentito, in via transitoria e fino a quando non siano formati i piani di governo dei boschi medesimi ed i regolamenti per l'eserci-